

Decreto Dirigenziale n. 90 del 22/08/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

D. LGS.VO N 152/2006 ART.208 - DINIEGO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DELOCALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, GIA' AUTORIZZATO, DA REALIZZARSI NELLA NUOVA SEDE IN CASALUCE (CE) ALLA VIA CONSORTILE A PIRO, LOCALITA' NOCE, FOGLIO 7, P.LLA 243, ZONA E, AI SENSI DELL'ART. 208 D. LGS 152/06, PROPOSTO DALLA DITTA INDIVIDUALE COLANDREA MICHELINA.

LA DIRIGENTE

Premesso che

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. detta "Norme in materia ambientale";
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il comma 8 del citato art. 208 stabilisce, tra l'altro, che l'istruttoria si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa;
- con il D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" sono state recepite le direttive comunitarie in materia di veicoli fuori uso;
- l'art. 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. prevede che la Pubblica Amministrazione, anche quando ravvisa la manifesta improcedibilità, ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo;
- la sig.ra Colandrea Michelina, nata a Monte di Procida (NA) il 12/09/1937, legale rappresentante della omonima ditta individuale, con sede legale in Aversa (CE), al Viale Europa, iscritta alla CCIAA di Caserta al n. 106470 del REA, C.F. CLNMHL37P52F488O e P. IVA n. 01370070615, è titolare dell'autorizzazione all'esercizio del Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ubicato in Aversa (CE) al Viale Europa, rilasciata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato n. 253/DEC/99 del 8/11/1999;
- con Decreto Dirigenziale n. 212 del 05/07/2006 del Settore TAP Ecologia di Caserta, ai sensi del D. Lgs. 209/2003, è stato prescritto alla ditta in argomento la delocalizzazione dell'impianto entro tre anni, rilasciando nelle more l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolizione;
- la medesima ditta, ai fini della delocalizzazione dell'impianto, in data 02/03/2011 ha presentato un' istanza, acquisita al protocollo regionale n. 173036 del 03/03/2011, finalizzata ad ottenere l'approvazione del progetto di delocalizzazione del Centro di raccolta e impianto di trattamento veicoli fuori uso, da realizzarsi nel Comune di Casaluce (CE) alla via Consortile a Piro Località Noce, censita al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 7, p.lla 243, zona agricola;
- il predetto progetto di delocalizzazione è stato oggetto di una prima Conferenza di Servizi (<u>CdS</u>), tenutasi il 27 giugno 2011, in cui non è stato possibile concludere il procedimento per chiarimenti ed integrazioni richiesti dagli Enti, nonché nelle more della variante al Piano Regolatore Generale (da zona E a zona D) e della verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA);
- il predetto progetto, in una prima fase è stato assoggettato alla procedura di VIA e successivamente escluso con Decreto Dirigenziale n. 356 del 3/10/2013, pubblicato sul BURC n. 56 del 14 ottobre 2013, nel quale si formula l'esplicita richiesta di acquisire il parere favorevole del Comune di Casaluce, in relazione alla variante di destinazione urbanistica;
- la CdS del 18 dicembre 2013, convocata con nota prot. n. 0820577 del 29/11/2013, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di una richiesta formale di differimento della Conferenza, avanzata da uno degli Enti invitati;
- nella seconda CdS tenutasi il 27/01/2014, di cui al verbale acquisito al prot. n. 0056121 del 27/01/2014, sono emerse criticità in merito all'approvazione del progetto di delocalizzazione, a seguito del parere dell'ARPAC n. 13/AN/14 del 23/01/2014 che ha evidenziato quanto segue (cit. testuale):

"Premesso che:

- nella Commissione Tecnico Istruttoria (CTI) del 30/03/2011 era stato richiesto alla ditta di fornire informazioni sullo stato di avanzamento della procedura di variazione di destinazione urbanistica dell'area in questione (dall'attuale zona E a zona D - pag. 6 relazione tecnica);
- in merito a quanto sopra, la ditta, a seguito della convocazione della CdS per il giorno 27/06/2011, aveva presentato documentazione del Comune di Casaluce, nella quale si certificava che il terreno in questione risultava avere destinazione urbanistica Zona D;
- nella CdS del 27 Giugno 2011 il rappresentante del Comune aveva chiarito che l'area in cui
 dovrebbe sorgere l'impianto è zona agricola rappresentando che l'Ente comunale avrebbe
 concluso la variante al PRG nel minor tempo possibile;
- nella stessa CdS era stato richiesto alla ditta di chiarire una serie di aspetti tecnici.

Considerato che:

- 1. il Piano Regionale di Gestione integrata dei Rifiuti Speciali (<u>PRGRS</u>) in Campania prevede tra i criteri di preferenzialità localizzativi degli impianti in parola, così come previsto anche dall'art. 196, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, quello di privilegiare la loro ubicazione in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, ritenendo, altresì, idonee le aree industriali fornite di adeguate infrastrutture. Tale aspetto (ubicazione in aree industriali) è, altresì, confermato dal D. Lgs. 209/2003 nonché dalla DGRC 2156 del 26/11/2004. Pertanto,il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) ritiene che la ditta ha chiarito gli aspetti tecnici sollevati, ma, allo stato, l'aspetto prioritario da considerare è rappresentato dalla destinazione urbanistica dell'area che non rispetta i criteri localizzativi di preferenzialità previsti dalle normative di settore vigenti e dalla pianificazione territoriale del PRGRS, ed esprime parere non favorevole";
- il Sindaco di Casaluce, in sede di CdS del 27/01/2014, ha dichiarato che "in osservanza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non è possibile procedere a varianti al vecchio PRG e che è stato già predisposto il Piano preliminare di PUC e la relativa VAS preliminare";
- la CdS, pertanto, ha ritenuto nella medesima seduta che, in assenza dell'approvazione dello strumento urbanistico e del parere espresso dall'ARPAC, non si potesse procedere all'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'impianto in argomento, in quanto la zona è a destinazione agricola;
- la ditta non concordando sul parere espresso dall'ARPAC ha chiesto di poter approfondire la normativa di riferimento chiedendo un aggiornamento della CdS.

Preso atto

- del parere favorevole espresso dall'ASL/CE, Ambito 1, UOPC di Aversa (CE) con nota, prot. n. 2077 del 12/12/2013 ed acquisita al protocollo regionale n. 0855334 del 12/12/2013;
- che nella seduta conclusiva di CdS, tenutasi il 16 luglio 2014, di cui al verbale acquisito al prot. n. 0497355 del 16/07/2014, il Comune di Casaluce con nota, prot. n. 7437 del 15/07/2014 acquisita al protocollo regionale n. 0496185 del 16/07/2014, ha trasmesso il proprio parere, in cui si evidenzia quanto di seguito riportato: "A seguito di convocazione della Conferenza di Servizi da parte della Giunta Regionale della Campania per l'espressione del dovuto parere relativo alla richiesta di localizzazione dell'impianto di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso (autodemolizione) da parte della ditta Michelina Colandrea, con sede legale e dell'impianto in Aversa (CE) al viale Europa, 75 (partita IVA 01370070615), sul fondo ubicato in Casaluce alla Strada Vicinale a Piro, identificato in Catasto al Foglio 7 p.lla 243, si esprime parere favorevole, vista la preliminare localizzazione della zona P.I.P. nel redigendo P.U.C., in fase di approvazione".

Rilevato in sede di CdS che

 il parere favorevole espresso dall'ASL/CE è limitato al solo aspetto igienico - sanitario, di specifica competenza dell'Ente;

- il parere favorevole, espresso dal Comune di Casaluce, fa riferimento ad uno strumento urbanistico (PUC) non ancora approvato e che deve essere sottoposto al parere di conformità degli Enti sovraordinati, così come previsto dalla Legge Regionale n. 16/2004 "Norme sul governo del territorio" e dal Regolamento Attuativo n. 5/2011 e, dunque il medesimo parere non può essere preso in considerazione fino all'approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale (PUC), in quanto l'area attualmente riveste la destinazione agricola;
- la Presidente della CdS, nell'uniformarsi al parere non favorevole espresso dall'ARPAC, nel rispetto dello strumento di pianificazione regionale, delle delibere di Giunta Regionale della Campania, del D. Lgs. 209/2003 e sulle norme che regolano l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale, che qui si richiamano, ha espresso <u>parere non favorevole</u> all'approvazione del progetto;
- nella medesima seduta è stato considerato acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90, l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della CdS, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Ritenuto che

- la scrivente Unità Operativa Dirigenziale con nota, prot. n. 0497694 del 16/07/2014, ha comunicato alla ditta in argomento l'avvio del procedimento di diniego, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 s.m.i., così come stabilito in Conferenza di Servizi;
- sulla scorta delle risultanze della Conferenza di Servizi del 16 luglio 2014, si debba procedere al diniego del progetto di delocalizzazione, proposto dalla ditta Colandrea Michelina.

Visti

- la Legge 241/1990 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 209/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale Campania (<u>DGRC</u>) n. 2156 del 26/11/2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (<u>BURC</u>) n. 2 del 10 gennaio 2005;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s. m. i.;
- il Piano Regionale di Gestione integrata dei Rifiuti Speciali, approvato con DGRC n. 199 del 27/04/2012, pubblicata sul BURC n. 29 del 7 maggio 2012;
- la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
- la DGR n. 478 del 10/09/2012 di approvazione delle strutture ordinamentali della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento n. 12/2011, pubblicato sul BURC n. 62 del 29 settembre 2012:
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";
- la DGR n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12 novembre 2013, di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato "1";
- il DPGR n. 302 del 13/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente della U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema" alla dr.ssa Norma Naim.

Dare Atto che il presente provvedimento è inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013.

Alla stregua delle risultanze della Conferenza di Servizi e dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento, che ha proposto il presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1. Ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi del 16 luglio 2014, uniformandosi ad esse.
- 3. Negare, così come nega, alla ditta individuale Colandrea Michelina, con sede legale in Aversa (CE), al Viale Europa, iscritta alla CCIAA di Caserta al n. 106470 del REA, C.F. CLNMHL37P52F488O e P.IVA n.01370070615, l'approvazione del progetto di delocalizzazione del Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da ubicare nel Comune di Casaluce (CE), alla via Consortile a Piro, Località Noce, censita al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 7, p.lla 243, zona E, ai sensi dell'art. 208, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., in quanto il sito in esame ricade in zona agricola, non essendo stato ancora approvato il PUC e, quindi, non idoneo alla localizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti.
- **4. Prescrivere** alla ditta Colandrea Michelina di provvedere ad una nuova delocalizzazione così come stabilito nel Decreto Dirigenziale n. 212 del 05/07/2006 del Settore TAP Ecologia di Caserta.
- **5. Notificare** il presente provvedimento alla ditta Colandrea Michelina.
- 6. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco del Comune di Casaluce (CE), al Sindaco del Comune di Aversa (CE), all'ASL/CE Ambito 6 di Gricignano di Aversa (CE), all'ASL/CE Ambito 1 di Aversa (CE), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, alla Provincia di Caserta e all'ATO2 Napoli Volturno.
- 7. Inviare copia del presente atto, per via telematica, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema e all'UOD 07 "Valutazioni ambientali Autorità Ambientale".
- 8. Inoltrare copia del presente provvedimento all'UDCP Segreteria di Giunta UOD V Bollettino Ufficiale BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs.vo n.33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr.ssa Norma Naim